

APS
STATUTO

Art. 1 – Denominazione, sede e durata.

1.1. Ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive modifiche, e delle norme del Codice Civile in tema di associazioni, è costituita, un'associazione di promozione sociale non riconosciuta con sede legale a Trieste in via Pisino 14 e avente la seguente denominazione "ARTEMIS - APS", e con durata illimitata.

1.2. Il trasferimento della sede sociale non comporta modifica statutaria.

Art. 2 – Scopi, finalità e attività.

2.1 L'Associazione "ARTEMIS - APS", per brevità chiamata più avanti semplicemente Associazione, non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

2.2. L'Associazione ha la possibilità di assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni normative vigenti.

2.3. In particolare, l'Associazione promuove attività culturali, educative, terapeutiche e ricreative ispirate alle indicazioni dello scienziato, artista, filosofo, pedagogo Rudolf Steiner, per lo sviluppo e il benessere della persona. Persegue la divulgazione e l'approfondimento di tutta la sua opera attraverso studi, convegni, ricerche. Attua interventi a favore dell'infanzia e della genitorialità fondati sulla pedagogia denominata "Steiner-Waldorf" e sulle discipline con essa coerenti. Identifica in quest'approccio all'essere umano una risposta efficace alle domande evolutive nelle diverse età e ai bisogni della persona nei diversi piani dell'esistenza. A favore dell'infanzia realizza attività e contesti educativi per coltivare le molteplici abilità e intelligenze nelle loro componenti cognitive e meta-cognitive, nonché aspetti fondanti quali la competenza sociale, l'autonomia, l'autostima, il benessere psico-fisico generale, con attenzione alle necessità di sviluppo nelle diverse fasi evolutive. L'Associazione vuole contribuire alla maturazione di un adulto libero, sano, flessibile, responsabilmente attivo, cooperativo, in grado di interpretare e fronteggiare la complessità della società contemporanea. Offre maggiori possibilità di apprendimento, di sviluppo delle capacità e di inclusione anche a soggetti con varie forme di diversità, disabilità, o di svantaggio, favorendo le famiglie meno abbienti. Promuove conoscenze e pratiche per una dimensione ecologica del vivere quotidiano in una prospettiva di progresso sostenibile, secondo una

visione olistica dell'essere umano. Presenta ad adulti, genitori e non, educatori e in generale a tutti gli interessati attività formative, culturali, artistiche ed occasioni conviviali per stimolare la crescita personale, per ridurre le situazioni di stress, di isolamento e di disagio sociale e per acquisire nuove competenze trasferibili in tutti i campi d'esperienza. L'Associazione nel suo agire sul territorio vuole valorizzarne la peculiarità multiculturale e plurilingue, promuovendo interventi culturali ed educativi anche a carattere transfrontaliero. Crea occasioni di incontro, confronto e collaborazione con Associazioni, Enti, Istituzioni, esperti, operatori qualificati, che ne condividano gli scopi, per creare rete tra soggetti e promuovere la solidarietà sociale anche in un'ottica di relazione e pacifica convivenza tra culture.

L'associazione riconosce e fa propri i principi espressi nella Convenzione Internazionale O.N.U. sui Diritti dell'Infanzia.

2.4. Per perseguire le proprie finalità statutarie l'Associazione si predispone a svolgere le seguenti attività, che vengono qui elencate a titolo meramente esemplificativo:

- attività rivolte a gestanti, neo-mamme e neo-papà: informazione e condivisione su parto dolce/domiciliare/istituzionale, accudimento del neonato e del bambino dal punto di vista sia fisico che pedagogico, anche in collaborazione con ostetriche, medici ed esperti; attività di sostegno psicologico e pratico;

- attività educative, artistiche, ludiche, rivolte a bambini e ragazzi, con operatori formati o in corso di formazione nei centri di formazione di pedagogia Steiner-Waldorf riconosciuti dalla Federazione delle Scuole Steiner-Waldorf: istituzione di gruppi gioco e ludoteche, di giardini d'infanzia, di scuole primarie e secondarie, di attività educative e ricreative, di doposcuola pomeridiani, di centri estivi, di laboratori artistici ed artigianali. Istituzione di fattorie didattiche, escursioni naturalistiche, educazione ed esperienze di contatto e relazione con il mondo animale, pet-therapy;

- formazione di educatori in ambito pedagogico e artistico; l'Associazione promuoverà la formazione professionale dei soci in ogni ambito di attività dell'Associazione;

- attività culturali, artistiche, artigianali, manifatturiere ed agricole rivolte agli adulti in genere:

- a) Attività culturali, artistiche, ricreative rivolte agli anziani, valorizzazione della figura del “nonno/a” per l'attiva e consapevole partecipazione al percorso di crescita del bambino.

- b) Attività e ricerca finalizzate alla crescita personale, all'autoconoscenza, alla salute e al benessere psico-fisico della persona nell'ambito di una visione olistica dell'essere umano, purché coerenti con i motivi ispiratori delle attività associative.

c) Attività culturali di interesse sociale: occasioni conviviali, attività divulgative delle finalità associative rivolte a tutti: organizzazione di spettacoli, mostre, mercatini, escursioni e viaggi organizzati in luoghi di interesse naturalistico o culturale; approfondimenti sugli aspetti multiculturali e plurilinguistici del territorio, iniziative a carattere transfrontaliero; incontri conviviali per favorire l'incontro spontaneo tra soci, lo scambio d'esperienze, il supporto emotivo tra adulti nel loro nuovo stato di genitori e non; creazione di iniziative mutualistiche e solidaristiche tra soci; promozione di campagne di informazione e di pubbliche manifestazioni per sensibilizzare la collettività sulle finalità dell'Associazione; rispondere all'interesse collettivo realizzando occasioni d'informazione a mezzo stampa, pubblicazioni, audiovisivi.

2.5. Inoltre l'Associazione potrà:

- attivare rapporti e sottoscrivere convenzioni con Enti pubblici e soggetti privati per gestire strutture finalizzate alla realizzazione degli scopi istituzionali dell'Associazione, collaborare con essi per lo svolgimento di iniziative culturali e ricreative;

- allestire punti ristoro collegati alle proprie strutture o a quelle date in gestione all'Associazione, eventualmente anche in occasione di manifestazioni culturali e ricreative;

- accedere a finanziamenti pubblici o privati fornendo tutte le garanzie che saranno richieste, al fine di raggiungere gli scopi sociali;

- effettuare attività commerciali per autofinanziamento in via del tutto marginale, senza scopo di lucro;

- effettuare occasionalmente raccolte pubbliche di fondi o beni anche in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;

- compiere operazioni finanziarie, bancarie, mobiliari ed immobiliari, pertinenti con gli scopi dell'Associazione;

2.6. Fermo restando che l'Associazione non ha scopo di lucro, gli eventuali proventi verranno destinati esclusivamente a finanziare le attività che rientrano negli scopi sociali. Inoltre, è fatto divieto all'Associazione di svolgere attività diverse da quelle sopra elencate ad eccezione di attività secondarie e strumentali relative alle attività di interesse generale, a norma dell'art.6 del Codice del Terzo Settore, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale.

Le attività dell'Associazione rientrano, per un tanto, tra quelle di cui all'art.5, comma 1, lett. d) "educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;" e lett. i) "organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del

volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;” del D. Lgs. n. 117/2017.

2.7. Le attività dell'Associazione e le sue finalità sono ispirate a principi di pari opportunità tra uomini e donne e rispettose dei diritti inviolabili della persona. È un'organizzazione estranea ad ogni attività politico-partitica, religiosa e razziale. I contenuti e la struttura dell'Associazione sono democratici, basati su principi solidaristici e consentono l'effettiva partecipazione degli aderenti alla vita ed all'attività dell'Associazione.

Art. 3 - Ammissione e numero degli associati.

3.1. Il numero degli associati è illimitato, ma in ogni caso non può mai essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

3.2. All'Associazione Artemis - APS possono associarsi tutte le persone fisiche che, condividendone gli scopi, intendano impegnarsi per la loro realizzazione, nel rispetto dello Statuto e di eventuali regolamenti interni.

3.3. La domanda di ammissione a socio deve essere presentata in forma scritta e dovrà contenere l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale e recapiti del richiedente, nonché la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

3.4. Sull'ammissione dei soci all'Associazione decide il Consiglio Direttivo. Quest'ultimo deciderà sull'accoglimento o rigetto della stessa secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

3.5. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati. Il Consiglio Direttivo, ove non intenda accogliere la richiesta, deve comunicare all'interessato la deliberazione di rigetto della richiesta di ammissione (anche a mezzo di posta elettronica), entro il termine di 60 giorni, motivandola adeguatamente. Qualora la richiesta non sia accolta dal Consiglio Direttivo, chi l'ha proposta può, entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea dei soci, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

Art. 4 - Diritti ed obblighi degli associati.

4.1. I soci hanno l'obbligo di rispettare e di far rispettare il presente Statuto, gli eventuali Regolamenti interni e le delibere degli organi associativi, nonché di effettuare il pagamento della quota associativa.

4.2. Tutti i soci hanno uguali diritti: tutti i soci godono, dal momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione alle assemblee sociali con diritto di voto. Il diritto di voto per i soci minori deve ritenersi attribuito ex lege agli esercenti la responsabilità genitoriale sugli stessi. Tutti i soci hanno il diritto di essere informati sull'attività dell'Associazione, frequentare i locali dell'Associazione e beneficiare dei servizi resi all'interno delle strutture, nonché di partecipare alle iniziative promosse dall'Associazione. I soci hanno altresì il diritto di essere eletti alle cariche sociali e di svolgere il lavoro comunemente concordato. Fa eccezione all'elettività l'Organo di Controllo e il Revisore legale dei Conti, di cui si rimanda agli articoli successivi.

4.3. La qualità di associato non è trasmissibile e sono escluse partecipazioni temporanee alla vita associativa. Ne consegue che le quote sociali siano intrasferibili. In caso di dimissioni, esclusione, o morte di un socio, la sua quota sociale resta di proprietà dell'Associazione.

Art. 5 – Perdita della qualifica di associato.

5.1. La qualifica di associato si perde per decesso, recesso o esclusione, nonché per morosità nel pagamento della quota associativa.

5.2. L'associato può sempre recedere dall'Associazione. Colui che intende recedere dall'Associazione deve comunicare in forma scritta (anche a mezzo di posta elettronica) e con preavviso scritto di almeno 8 giorni, la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

5.3. Perde la qualità di associato per esclusione colui che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto o previsti negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, nonché l'associato che perda i requisiti fissati nel medesimo statuto. In tali casi, il socio potrà essere escluso dall'Associazione con delibera motivata del Consiglio Direttivo, ratificata da parte della prima Assemblea utile. Contro il provvedimento di esclusione, il socio, che ne riceve comunicazione scritta, a mezzo lettera con ricevuta di consegna (anche via e-mail), ha 30 giorni di tempo per fare ricorso all'Assemblea e, eventualmente, ricorrere all'autorità giudiziaria entro i termini di legge. Ove non venga presentato ricorso entro i 30 giorni stabiliti, il socio può essere considerato espulso a tutti gli effetti e stralciato dal Libro Soci. Di converso, qualora abbia fatto ricorso alla Assemblea Soci, essa va riunita e la decisione spetta alla stessa. Se la decisione non cambia, appena si verbalizza l'Assemblea, si può considerare il socio in esame espulso a tutti gli effetti e stralciarlo dal Libro Soci.

5.4 In caso di morosità nel pagamento della quota associativa, il Consiglio Direttivo, preso atto dei soci in ritardo di più di 5 mesi con il pagamento della quota associativa, invia ai soci in elenco una lettera con ricevuta di consegna o anche via e-mail, in cui sollecita il pagamento della quota sociale entro 60 giorni. Avvisa che, se non si provvederà al pagamento della suddetta, si inizierà l'iter di espulsione dalla Associazione. Passati i 60 giorni il Consiglio Direttivo si riunisce e verbalizza una delibera, con voto nominale, di espulsione dei singoli soci che non hanno provveduto a sanare la propria posizione. Il provvedimento viene notificato al socio soggetto con lettera con ricevuta di consegna, anche via e-mail e gli si concedono 30 giorni di tempo per fare ricorso alla Assemblea Soci. Nell'eventualità che non venga presentato ricorso entro i 30 giorni stabiliti, il socio può essere considerato espulso a tutti gli effetti e stralciato dal Libro Soci. Allorché, invece, abbia fatto ricorso alla Assemblea Soci, essa va riunita e la decisione spetta alla stessa. Se la decisione non cambia, appena si verbalizza l'Assemblea si può considerare il socio in esame espulso a tutti gli effetti e stralciarlo dal Libro Soci.

5.5. L'esclusione dell'associato può essere deliberata anche nel caso in cui lo stesso si renda responsabile di attività lesive della funzionalità e del prestigio dell'Associazione.

5.6. Nel caso di recesso, morte o esclusione dell'associato non sorgerà alcun diritto alla restituzione delle quote versate, né sarà attivabile alcuna pretesa – nemmeno restitutoria – che abbia riguardo al patrimonio dell'Associazione.

Art.6 – Organi.

6.1. Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei Soci;
- l'organo di amministrazione o Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- l'organo di controllo, ove nominato;
- il revisore legale dei conti, ove nominato.

6.2. Tutte le cariche sociali, ad esclusione di quelle relative all'organo di controllo e al revisore legale dei conti, si intendono onorate a titolo gratuito. È previsto il rimborso delle spese vive sostenute in nome e per conto dell'Associazione e/o per l'assolvimento di uno specifico incarico, ove preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo e purché debitamente documentate.

Art. 7 – Assemblea dei soci.

7.1. L'Assemblea è organo sovrano: è composta da tutti i soci ed è presieduta dal Presidente in carica o da altro socio identificato ed eletto dall'Assemblea. I soci sono convocati, a cura del Presidente, in Assemblea generale ordinaria entro il 30 aprile di ogni anno, per l'approvazione del bilancio di previsione e del programma di attività per l'esercizio in corso e per l'approvazione del rendiconto consuntivo dell'esercizio precedente.

7.2. I soci sono convocati, a cura del Presidente, in Assemblea generale straordinaria qualora motivi gravi o urgenti lo richiedano e, in particolare, qualora venga a mancare il numero legale degli associati, in caso di dimissioni o cessazione dell'incarico per altri motivi del Presidente o di un altro dei componenti del Consiglio Direttivo, alla cui sostituzione si dovrà provvedere entro 3 mesi dalla data di comunicazione delle dimissioni o dell'avvenuta cessazione dell'incarico.

7.3. I soci sono inoltre convocati, a cura del Presidente, in Assemblea generale straordinaria qualora ne faccia richiesta motivata almeno 1/10 dei soci in regola con il pagamento delle quote associative.

7.4. Per convocare l'Assemblea, il Consiglio Direttivo si riunisce in seduta. La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno, spedita e/o portata a conoscenza (anche via email), anche mediante affissione in luogo di comune accesso e/o sul sito web, almeno 15 giorni prima della data fissata per l'Assemblea. Anche i soci esclusi, in attesa di giudizio definitivo dell'Assemblea, hanno diritto alla convocazione.

7.5. Ogni associato che risulti iscritto da almeno 2 mesi nel libro degli associati ha diritto di partecipare all'Assemblea e di esprimere il proprio voto. Ciascun associato ha un voto. I soci possono intervenire in Assemblea personalmente ovvero a mezzo di delegato, che non potrà tuttavia detenere più di una delega. La delega deve essere rilasciata per iscritto, anche in calce all'avviso di convocazione. Il socio non è obbligato a versare le quote annuali pregresse qualora rinnovi l'iscrizione al libro degli associati dopo un periodo di mancati versamenti.

7.6. L'Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza – in proprio o per delega – di almeno la metà degli associati e, in seconda convocazione, è valida con la presenza – in proprio o per delega – qualunque sia il numero degli intervenuti.

7.7. L'assemblea è validamente costituita anche, nel caso fosse necessario, nella forma di partecipazione con videoconferenza utilizzando mezzi di comunicazione che garantiscono la partecipazione a distanza e/o in forma partecipativa mista in presenza e online.

7.8. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono adottate a maggioranza di voti (un numero di voti superiore alla metà del numero totale dei partecipanti aventi diritto al voto). Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o scrutinio segreto, in relazione a quanto deciso dal Presidente

dell'Assemblea e salvo quanto previsto nel Regolamento dei lavori assembleari. Per le votazioni in argomento di bilancio si procede per voto palese tramite alzata di mano.

7.9. Sono competenze inderogabili dell'Assemblea dei Soci:

- la nomina e la revoca dei componenti degli organi associativi;
- la nomina e la revoca, quando previsto, dell'organo di controllo e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- l'approvazione del bilancio di previsione e del bilancio d'esercizio;
- la deliberazione sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e la promozione dell'azione di responsabilità nei loro confronti;
- la deliberazione sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello Statuto;
- l'approvazione dell'eventuale Regolamento dei lavori assembleari;
- la discussione e l'approvazione dei Regolamenti interni predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;
- la definizione della quota associativa annuale e il termine ultimo per il suo versamento;
- le deliberazioni su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno
- la deliberazione di scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione;
- la deliberazione su altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

7.10. L'Assemblea sarà presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, ovvero da altra persona anche non socia che l'Assemblea intendesse nominare.

7.11. L'Assemblea dei Soci elegge il Consiglio Direttivo con le seguenti modalità: risulteranno eletti coloro che ottengono il maggior numero di voti. In caso di parità di voti, la precedenza spetta al candidato più anziano di età. Nelle deliberazioni concernenti l'approvazione del bilancio ovvero in quelle riguardanti la loro responsabilità, i Consiglieri non hanno voto.

7.11. L'Assemblea convocata in seduta straordinaria delibera su modifiche dello Statuto, sullo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del patrimonio.

Art. 8 – Organo di amministrazione (Consiglio Direttivo).

8.1. L'organo di amministrazione dell'Associazione, denominato Consiglio Direttivo, è formato da un minimo di tre a un massimo di nove Consiglieri, eletti tra i soci. I Consiglieri durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Devono far parte del Consiglio Direttivo almeno due operatori competenti nella pedagogia Steiner-Waldorf attivi pedagogicamente nell'associazione da almeno due anni, purché ve ne siano.

8.2. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione, in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea dei Soci. Esso pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per legge o per Statuto alla competenza dell'Assemblea dei Soci.

Nello specifico il Consiglio Direttivo provvede a:

- eleggere tra i suoi membri un Presidente, un Vice Presidente, un Segretario ed un tesoriere (entrambi facoltativi), i quali durano in carica sino alla scadenza del mandato di Consigliere; essi sono rieleggibili;

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea dei Soci;

- operare in accordo con gli insegnanti dell'associazione competenti in pedagogia Steiner-Waldorf in merito alla costituzione e allo scioglimento dei rapporti di collaborazione professionale nell'ambito delle attività educative e nel caso di operazioni di carattere economico e/o amministrativo, che abbiano ripercussioni sulle attività pedagogiche;

- predisporre il bilancio di previsione con definizione delle quote sociali, nonché della programmazione economica dell'esercizio;

- redigere il programma di attività per l'anno sociale;

- predisporre il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;

- predisporre gli eventuali Regolamenti che di volta in volta si renderanno necessari, facendoli approvare all'Assemblea dei Soci;

- predisporre, in genere, gli atti da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci e organizzare l'attività amministrativa e statutaria dell'Associazione;

- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;

- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;

- stipulare tutti gli atti ed i contratti inerenti le attività associative;

- curare la gestione di tutti i beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione o ad essa affidati.

8.3. Il Consiglio Direttivo si riunisce non meno di una volta all'anno su convocazione del Presidente o su richiesta di almeno 1/3 dei Consiglieri, mediante avviso da inviarsi al domicilio di ogni Consigliere con lettera raccomandata o con altro mezzo ritenuto idoneo ad attestare il ricevimento della comunicazione. La convocazione può avvenire anche mediante avviso nella sede sociale almeno 7 giorni prima della data della convocazione.

8.4. L'assenza ingiustificata di un Consigliere a tre sedute consecutive comporta la decadenza dalla carica. La carica di consigliere si perde altresì a seguito di dimissioni, decadenza per ineleggibilità

sopravvenuta, perdita della qualità di socio, comportamenti non conformi agli scopi statutari e/o ai regolamenti interni, venuta meno della condivisione degli obiettivi sociali. In caso di dimissioni di uno o più Consiglieri, subentreranno di diritto ai dimissionari i primi candidati non eletti, secondo l'ordine dei voti ricevuti nel corso dell'elezione; nel caso di parità sarà preferito il più anziano di età. Qualora la lista dei primi non eletti a cui attingere fosse esaurita, il Consiglio Direttivo indice elezioni suppletive per i membri da sostituire.

8.5. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei suoi componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti: in caso di parità nella votazione prevarrà il voto del Presidente. Non sono ammesse deleghe.

8.6. Il Consiglio Direttivo provvede alla gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

8.7. Nell'esecuzione dei propri compiti il Consiglio Direttivo può farsi assistere da tecnici o esperti o tutor da esso nominati, nel numero massimo di 5, i quali possono partecipare alle riunioni del Consiglio senza diritto di voto.

Art. 9 - Il Presidente.

9.1. Il Presidente è il Legale Rappresentante dell'Associazione ed ha l'uso della firma sociale. Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca – per gravi motivi – decisa dall'Assemblea dei Soci. Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, il Presidente convoca l'Assemblea dei Soci per la nomina del nuovo Consiglio Direttivo.

9.2. Il Presidente è autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza.

Spetta altresì al Presidente:

- convocare e presiedere il Consiglio Direttivo;
- convocare e presiedere l'Assemblea dei Soci;
- vigilare sul corretto funzionamento dell'Associazione;
- dare esecuzione alle decisioni dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo;
- autorizzare tutte le spese, comprese quelle eccedenti l'ordinaria amministrazione, previo nulla osta del Consiglio Direttivo;
- nominare avvocati e procuratori nelle liti riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa in qualsiasi grado e giudizio;

- operare in accordo con gli insegnanti dell'associazione competenti in pedagogia Steiner-Waldorf in merito alla costituzione e allo scioglimento dei rapporti di collaborazione professionale nell'ambito delle attività educative e nel caso di operazioni di carattere economico e/o amministrativo, che abbiano ripercussioni sulle attività pedagogiche.

Il Presidente può adottare eventuali provvedimenti a carattere d'urgenza, riferendo poi al Consiglio Direttivo, il quale dovrà essere convocato quanto prima, ovvero non oltre il quinto giorno dalla data in cui l'urgenza si è presentata. Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.

9.3. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

Art. 10 – Organo di controllo.

10.1. L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla legge.

10.2. I componenti dell'organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 c.c., devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, co. 2, c.c.. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

10.3. L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. n. 231/2001 qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare, inoltre, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, co. 1, D. Lgs. n. 117/2017, la revisione legale dei conti. In tal caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

10.4. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizia sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 11 - Revisore legale dei conti.

11.1. Se l'organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla legge, l'Associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Art. 12 - Segretario.

12.1 Il Segretario è nominato dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti, cercando di individuare la persona che, per capacità e competenza, possa dare un maggiore affidamento in tale funzione. Il Segretario cura la redazione e la conservazione dei verbali delle sedute dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo.

Art. 13 - Tesoriere.

13.1 Il tesoriere è nominato dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti, cercando di individuare la persona che, per capacità e competenza, possa dare un maggiore affidamento in tale funzione. Il tesoriere cura la gestione amministrativa e finanziaria, presentando periodicamente al Consiglio direttivo la situazione di cassa e finanziaria.

Art. 14 - Verbali.

14.1 Delle riunioni dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo è redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. I verbali sono raccolti in ordine cronologico, distintamente per i due organi, a cura del Segretario.

Art. 15 – Patrimonio.

15.1. Il patrimonio dell'Associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, beni, proventi ed altre entrate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

15.2. L'Associazione può trarre le risorse economiche necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività anche da fonti diverse dalle quote associative, quali: contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, libere contribuzioni effettuate da privati, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi, nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale di cui all'art. 6 del D. Lgs. n. 117/2017.

15.3. Le uscite riguarderanno principalmente: la spesa del personale (compresi tutti gli oneri, diretti ed indiretti, previsti dalla legge e dal rapporto di lavoro), gli acquisti di beni e servizi, le

manutenzioni ordinarie, le eventuali manutenzioni straordinarie, le quote di ammortamento, eventuali contributi ad altri enti o associazioni aventi finalità socioassistenziali, gli altri oneri generali.

15.4. Il patrimonio sociale è indivisibile ed è costituito: dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'Associazione, dai contributi, erogazioni e lasciti diversi, dagli avanzi di gestione e da ogni altro bene e diritto di cui l'Associazione sia legittima titolare.

Art. 16 –Divieto di distribuzione degli utili.

16.1. Ai fini di cui al precedente art. 16, l'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. Gli eventuali utili o avanzi di gestione dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività statutarie.

Art. 17 - Bilancio di previsione e Bilancio d'esercizio. Informativa Sociale.

17.1. Il Bilancio di previsione riporta tutte le entrate che si ipotizza di poter realizzare e tutte le spese che si prevede di dover sostenere nel corso dell'esercizio, sulla base del Programma di attività. Sono indicate inoltre, separatamente, le somme ancora da riscuotere e quelle ancora da pagare al 31 dicembre dell'anno precedente.

17.2. Il Programma di attività indica ed illustra le iniziative alle quali si intende dare attuazione con i fondi a disposizione.

17.3. L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

17.4. L'Associazione deve redigere il Bilancio d'esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto finanziario (con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'ente) e dalla relazione di missione, che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Nel caso in cui l'Associazione abbia dei ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori ai limiti di legge, il bilancio potrà essere redatto nella forma del rendimento finanziario per cassa.

17.5. Il bilancio viene predisposto dal Consiglio Direttivo in conformità alla modulistica di legge e, quindi, sottoposto all'approvazione dell'Assemblea dei Soci entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio, e comunque entro il 30 aprile. Il bilancio deve, poi, essere depositato presso il registro unico nazionale del Terzo settore.

17.6. L'eventuale saldo attivo di amministrazione può essere utilizzato per far fronte a nuove iniziative o a maggiori spese soltanto dopo l'approvazione del bilancio da parte dell'Assemblea dei Soci.

17.7. Ove l'Associazione abbia ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori ai limiti di legge, essa deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati.

Art. 18 – Libri sociali obbligatori.

18.1. L'Associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati;
- registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea dei Soci, del Consiglio Direttivo;

dell'organo di controllo e di eventuali altri organi associativi.

18.2. Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, facendone richiesta scritta al Consiglio Direttivo, il quale provvederà in tal senso – in assenza di giustificati motivi ostativi – mettendo a disposizione la relativa documentazione entro il termine di 20 giorni dalla ricezione della richiesta.

Art. 19 – Volontari.

19.1. I Volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il loro tempo e le loro capacità, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

19.2. L'attività del Volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Al Volontario possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni stabilite dal Consiglio Direttivo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

19.3. La qualità di Volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

Art. 20 – Lavoratori.

20.1. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

20.2. In ogni caso il numero di lavoratori impiegati nell'attività non potrà essere superiore ai limiti di legge.

Art. 21 – Modifica dello Statuto.

21.1. Il presente Statuto potrà essere modificato, su proposta del Consiglio Direttivo, soltanto con una deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei Soci. Essa delibererà in presenza di almeno 2/3 degli associati aventi diritto al voto e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art. 22 - Scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio residuo.

22.1. Lo scioglimento dell'Associazione viene deciso dall'Assemblea che si riunisce in forma straordinaria ai sensi dell'Art. 7 del presente Statuto, la quale delibera con maggioranza qualificata. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea dei Soci, convocata in seduta straordinaria, con l'approvazione sia in prima che in seconda convocazione, di almeno 3/4 dei soci esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe. Così pure la richiesta di convocazione dell'Assemblea dei Soci avente ad ordine del giorno lo scioglimento dell'Associazione deve essere presentata da almeno 3/4 dei soci aventi diritto di voto, con l'esclusione delle deleghe.

22.2. In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore.

22.3. L'Assemblea dei Soci provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

Art. 23 - Norme finali e Rinvio

23.1 Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente Statuto sono disposte dai Regolamenti Interni, elaborati a cura del Consiglio Direttivo, discussi e approvati in sede Assembleare. Il presente Statuto deve essere osservato come atto fondamentale dell'Associazione. Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applicano le disposizioni di legge vigenti in materia.